



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE

Art. 1 - Costituzione, scopi e sede

- [1] La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato, che non persegue fini di lucro, riconosciuta a norma dell'art. 18 del D.Lvo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, a durata illimitata, costituita nel 1921 allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (FIBA), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e dal Regolamento Antidoping del C.O.N.I. che si accetta incondizionatamente.
- [2] Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive.
- [3] La F.I.P. è riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla FIBA ed è l'unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all'aperto, quali Beach Basket, 3 contro 3, Water Basket, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali, ed è l'unica rappresentante di ogni altra disciplina nell'ambito della pallacanestro che, a livello internazionale, sia attribuibile alla Federazione.
- [4] La F.I.P. ha sede in Roma.

Art. 2 – Composizione

- [1] La F.I.P. è costituita da Società ed Associazioni sportive (di seguito denominate solamente "Società") che praticano, promuovono od organizzano lo sport della pallacanestro agonistico o amatoriale, costituite quali Società ed Associazioni sportive di qualsiasi forma giuridica, la cui richiesta di affiliazione sia stata presentata al Consiglio Federale e da questi accettata.
- [2] La F.I.P. ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e svolge la sua attività sotto la vigilanza del C.O.N.I., a norma della legislazione vigente.
- [3] L'attività sportiva si articola attraverso settori professionistici e dilettantistici o, comunque, non professionistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del C.O.N.I. e con gli ordinamenti sportivi internazionali purché questi ultimi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.
- [4] Le Società di cui al comma 1 sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, del Consiglio Federale della F.I.P. e devono essere rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna con l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.P. e comunque nel rispetto dell'art. 90 della Legge n. 289/02 così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 Maggio 2004 da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta. Ad analoga approvazione

dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonché i Regolamenti interni e le loro modifiche. Qualora, nei campionati professionistici, sia scelto il modello della Società per azioni o Società a responsabilità limitata è fatto obbligo di prevedere nello Statuto e nell'atto costitutivo che almeno il 10% degli utili sia destinato all'attività giovanile e di formazione tecnico-sportiva e, comunque, è fatto obbligo di rispettare la Legge 23 marzo 1981 n. 91, e successive modificazioni.

- [5] L'affiliazione alla F.I.P. delle Società ed il tesseramento delle varie categorie di dirigenti, atleti, tecnici ed arbitri sono disciplinati dagli appositi Regolamenti, Organico ed Esecutivo.
- [6] Tutte le Società e le persone tesserate, con l'affiliazione ed il tesseramento si obbligano ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni federali.
- [7] Qualsiasi Società affiliata o persona tesserata ha il diritto a rinunciare al proprio status federale mediante comunicazione scritta alla F.I.P.. Qualsiasi persona fisica, ha il diritto di fare istanza di tesseramento alla F.I.P. come atleta, dirigente, tecnico ed arbitro nel rispetto delle diverse categorie disciplinate dai Regolamenti Organico ed Esecutivo.

Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

- [1] Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.
- [2] Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.
- [3] Gli affiliati hanno diritto:
 - a) a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) a partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;
 - c) ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
 - d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.
- [4] I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.
- [5] I tesserati hanno diritto:
 - a) a partecipare all'attività federale;
 - b) a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.
- [6] I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.O.N.I., della FIBA e della F.I.P..
- [7] I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
- [8] Gli atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 4 – Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.

- [1] Gli affiliati entrano a far parte della F.I.P. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- [2] Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale.
- [3] Le Società e le Associazioni devono stabilire la loro sede nel territorio italiano.
- [4] Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti Federali.
- [5] Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per mancata riaffiliazione annuale;
 - c) per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;
 - d) per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - f) per mancato svolgimento di attività agonistica e per nessuna attività promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, per due anni sportivi consecutivi.
- [6] Avverso i provvedimenti di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I..
- [7] Le persone fisiche entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nelle rispettive categorie e con l'accettazione di una carica elettiva o di nomina, centrale o territoriale.
- [8] Il tesseramento è valido per l'anno sportivo (01/07-30/06) e le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti Federali.
- [9] Il tesseramento cessa:
 - a) nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell'affiliato;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di giustizia;
 - d) per morosità.
- [10] E' fatto divieto di tesserarsi per coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alla esecuzione delle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 5 – Vincolo sportivo

- [1] Lo scioglimento del tesseramento di un giocatore avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva successiva, al compimento del 32° anno dell'età anagrafica.
- [2] Per partecipare ad un campionato federale, il giocatore "svincolato" deve tesserarsi, con validità annuale, per una Società non professionistica entro i termini stabiliti dai Regolamenti

Federali o stipulare un regolare contratto con una Società professionistica.

- [3] Il giocatore che, all'inizio dell'anno sportivo compie il 12° anno di età, si vincola con la F.I.P. attraverso il tesseramento, fino al raggiungimento di quanto previsto al comma [1] del presente articolo.
- [4] Le modalità relative allo scioglimento del tesseramento sono disciplinate dal Regolamento Organico.

TITOLO II

LE ASSEMBLEE FEDERALI

Art. 6 - Le Assemblee

- [1] Sono Assemblee della Federazione Italiana Pallacanestro:
- a) le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei delegati delle Società, degli atleti e dei tecnici;
 - b) le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici;
 - c) le Assemblee Territoriali delle Società, intese quali Assemblee Regionali e, nella eventualità di costituzione di Comitati Provinciali retti da un Consiglio Direttivo, Assemblee Provinciali.

Art. 7 – Costituzione e convocazione dell'Assemblea Generale

- [1] L'Assemblea Generale, formata dai delegati eletti in rappresentanza delle Società, degli atleti e dei tecnici per l'intero quadriennio olimpico, è il massimo Organo federale; le sue decisioni esprimono la volontà di tutte le Società affiliate e di tutti gli atleti e tecnici.
- [2] L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce per il rinnovo delle cariche federali, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
- [3] L'Assemblea Generale Straordinaria, che deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni, si riunisce nei casi previsti dallo Statuto, su deliberazione del Consiglio Federale per gravi circostanze ed inoltre su specifica richiesta, scritta e motivata:
- Ø della metà più uno delle Società aventi diritto a voto, che rappresentano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - Ø della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - Ø della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee per l'elezione dei rispettivi delegati.
- [4] L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea Generale Ordinaria.
- [5] La data e la sede delle Assemblee sono fissati dal Consiglio Federale, con le modalità previste dal Regolamento Organico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Federale ovvero dai richiedenti ai sensi del comma 3 del presente articolo.
- [6] La convocazione è firmata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno 30 (trenta) giorni.
- [7] Fuori dai casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze diverse, le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria

- [1] L'Assemblea Generale Ordinaria ha le seguenti attribuzioni primarie:
- a) eleggere per il quadriennio olimpico il Presidente Federale, i Consiglieri Federali e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) provvedere all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del

- mandato per i quali sono stati approvati;
 - c) nominare uno o più Presidenti Onorari;
 - d) stabilire, in base a criteri oggettivi di professionalità, le modalità di scelta dei componenti degli Organi di Giustizia Federale;
 - e) deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
- [2] Con il termine del mandato quadriennale elettivo del Consiglio Federale, i componenti di Comitati e Commissioni decadono dai loro incarichi.
- [3] La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale, anticipata rispetto alla sua naturale scadenza, comporta la contemporanea ed automatica revoca degli incarichi conferiti; fanno eccezione i componenti degli Organi di Giustizia Federale, che rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati.
- [4] Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico per il quale era stato eletto, anche nel caso di anticipata decadenza del Consiglio Federale.
- [5] La nomina di uno o più Presidenti Onorari richiede la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi e presenti all'Assemblea Generale, all'atto della sua costituzione.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria

- [1] L'Assemblea Generale Straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
- a) deliberare la revisione dello Statuto Federale o le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del C.O.N.I. e dell'autorità governativa competente;
 - b) rinnovare le cariche elettive nel caso di anticipata decadenza;
 - c) deliberare lo scioglimento della Federazione;
 - d) deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.
- [2] Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.P. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., l'Assemblea Generale Straordinaria delle sole Società sportive discute e delibera sull'approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 10 - Costituzione delle Assemblee Generali

- [1] Le Assemblee Generali sono regolarmente costituite:
- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno i 3/5 dei delegati;
 - b) in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei delegati.
- [2] Le Assemblee Generali deliberano a maggioranza di voti, fatte salve diverse maggioranze previste dal presente Statuto.
- [3] Le norme di funzionamento delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento Organico.

Art. 11 - Partecipazione ed ammissione

- [1] Partecipano alle Assemblee Generali i delegati eletti dalle Società, dagli atleti e dai tecnici.
- [2] In caso di motivato impedimento del delegato eletto, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria promulgata.
- [3] Qualsiasi tipo di morosità delle Società affiliate, escluso quello relativo al pagamento delle quote associative, non preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee.
- [4] Sono ammessi ad assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti degli Organi Federali, territoriali e di settore, i candidati alle cariche elettive, nonché le persone invitate dal Presidente Federale.

- [5] Non è consentita, a qualsiasi titolo, la partecipazione o l'ammissione ad una delle Assemblee Federali qualora siano in corso squalifiche, sospensioni od inibizioni inflitte per infrazioni disciplinari dagli Organi Federali.

Art. 12 – Determinazione dei delegati e diritto di voto delle Società

- [1] Al fine di determinare il numero dei delegati da eleggere per l'Assemblea Generale, spetta un voto di base ad ogni Società affiliata da almeno dodici mesi la quale, nel corso dell'anno sportivo (01/07-30/06) precedente quello della convocazione della Assemblea Generale, abbia preso parte ad almeno una competizione federale, portandola regolarmente a termine.
- [2] Ogni Società affiliata, oltre all'anzidetto voto di base, avrà diritto all'attribuzione dei seguenti voti, sempre riferiti all'anno sportivo precedente a quello della convocazione dell'Assemblea Generale:
- a) per ogni Società che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al massimo campionato professionistico maschile: n. 30 (trenta) voti;
 - b) per ogni Società che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al secondo campionato professionistico maschile: n. 27 (ventisette) voti;
 - c) per ogni Società che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al massimo campionato nazionale femminile: n. 6 (sei) voti;
 - d) per ogni Società che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al primo campionato nazionale dilettantistico maschile: n. 5 (cinque) voti;
 - e) per ogni Società che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, al secondo campionato nazionale dilettantistico maschile ed al secondo campionato nazionale femminile: n. 4 (quattro) voti;
 - f) per ogni Società che abbia preso parte, portandolo regolarmente a termine, a qualsiasi altro campionato nazionale dilettantistico maschile e femminile: n. 1 (un) voto.
- In aggiunta ai voti assegnati come previsto al comma [1] e al presente comma, alle Società sono attribuiti gli ulteriori seguenti voti:
- § 5 voti per la Società Campione d'Italia del primo campionato professionistico maschile e del massimo campionato nazionale femminile;
- § 2 voti per tutte le Società vincitrici del titolo italiano giovanile nazionale di categoria maschile e femminile;
- § 2 voti per tutte le Società vincitrici di Coppe Europee organizzate dalla FIBA.
- [3] Il numero dei voti spettanti ad ogni Società affiliata è calcolato dalla Segreteria Federale ed è pubblicato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Avverso la determinazione della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla pubblicazione, in prima istanza al Presidente Federale, il quale dovrà pronunciarsi entro cinque giorni, ed in seconda ed ultima istanza, nei cinque giorni successivi alla determinazione presidenziale di prima istanza, alla Corte Federale, la quale dovrà pronunciarsi nei successivi dieci giorni e, comunque, prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale.
- [4] In sede di elezione dei delegati, a ciascuna società facente parte dei Collegi elettorali nazionali, è attribuito un voto ponderalmente diverso, tenuto conto del numero delle società partecipanti ai singoli campionati rispetto al totale delle società appartenenti al medesimo Collegio. Tale voto deve essere stabilito nel relativo Regolamento Elettorale. In sede di elezione dei delegati, alle società facenti parte dei Collegi elettorali professionistici, composti

da un solo campionato, ed in sede di votazione dei Collegi elettorali regionali, è attribuito il solo voto di base.

Art. 13 - Diritto di voto degli atleti e dei tecnici

- [1] Al fine della partecipazione alle Assemblee Generali, il numero dei voti dei delegati degli atleti corrisponde al 20% del valore dei voti di base totali spettanti alle Società nelle assemblee.
- [2] Al fine della partecipazione alle Assemblee Generali, il numero dei voti dei delegati dei tecnici corrisponde al 10% del valore dei voti di base totali spettanti alle Società nelle assemblee.
- [3] La Segreteria Federale, non appena accertato in via definitiva, ai sensi dell'art. 12 comma 3, il numero di voti spettanti alle Società, calcola e pubblica il numero dei voti spettanti agli atleti ed ai tecnici, in conformità ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 14 - Poteri di rappresentanza e di delega

- [1] Le Società affiliate sono rappresentate nelle Assemblee Generali dai delegati e nelle Assemblee Territoriali dal Presidente o da un dirigente in carica, delegato dal Presidente.
- [2] Le Assemblee Generali si compongono dei delegati delle Società, degli atleti e dei tecnici, eletti per un quadriennio olimpico. I componenti del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive nazionali sono incompatibili con la qualifica di delegato limitatamente all'Assemblea Generale. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Regionale ed i candidati alle cariche elettive regionali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Regionale. Il Presidente del Comitato Provinciale ed i candidati alle cariche elettive provinciali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Provinciale.
- [3] Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Società partecipanti sia al primo che al secondo campionato professionistico, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 50 voti spettanti.
- [4] Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Società partecipanti ai campionati nazionali dilettantistici sia maschili che femminili, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 25 voti spettanti.
- [5] Le elezioni nei collegi nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disciplinate da appositi Regolamenti elettorali predisposti ed approvati dal Consiglio Federale.
- [6] Tutte le altre Società, con votazione da svolgersi per separati collegi elettorali a livello regionale, secondo apposito Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Federale, esprimono un numero di delegati pari ad 1 delegato ogni 25 voti spettanti.
- [7] Nel computo dei delegati spettanti, ai sensi dei precedenti commi, i resti vanno arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che superino o meno i 25 o i 12 voti.
- [8] I collegi elettorali regionali di cui al precedente comma 6, si svolgono in occasione delle Assemblee Regionali ed in essi non possono votare le Società partecipanti ai collegi elettorali nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4.
- [9] Qualora, successivamente all'approvazione del presente Statuto, venissero accolte le richieste di riconoscimento da parte della F.I.P. di ulteriori Associazioni di settore e/o di categoria, secondo le procedure disciplinate dal Regolamento Organico, anche per queste nuove Associazioni varranno le norme di cui ai precedenti commi.

- [10] Nelle Assemblee Territoriali è consentito il rilascio di deleghe ad altra Società nelle seguenti proporzioni:
- ⇒ oltre le 20 Associazioni e Società votanti : n. 1 (una);
 - ⇒ oltre le 50 Associazioni e Società votanti: n. 2 (due);
 - ⇒ oltre le 100 Associazioni e Società votanti: n. 3 (tre);
 - ⇒ oltre le 200 Associazioni e Società votanti: n. 4 (quattro);
 - ⇒ oltre le 400 Associazioni e Società votanti: n. 5 (cinque);
 - ⇒ oltre le 800 Associazioni e Società votanti: n. 6 (sei).
- Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno 10 (dieci) Società affiliate aventi diritto a voto, è consentito il rilascio di una sola delega.
- [11] Gli atleti sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt. 17 e 18.
- [12] I tecnici sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt. 17 e 18.
- [13] Il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici all'Assemblea Generale ed alle Assemblee di categoria è pari ad 1 delegato ogni 50 voti.

Art. 15 - Assemblee Territoriali

- [1] Le Assemblee Territoriali sono l'espressione delle Società affiliate nel rispettivo ambito territoriale e le loro decisioni esprimono la volontà di tutte le Società affiliate, ancorché assenti o dissenzienti.
- [2] Le Assemblee Territoriali sono convocate dai rispettivi Consigli Direttivi, per il rinnovo delle cariche elettive.
- [3] Nelle Assemblee Territoriali elettive hanno diritto di partecipazione e di voto le Società affiliate che hanno sede nel corrispondente ambito territoriale, determinato dall'ordinamento dello Stato italiano.
- [4] Le Assemblee eleggono i Consigli Direttivi Territoriali che durano in carica un ciclo olimpico; i componenti sono rieleggibili.
- [5] Nelle Assemblee Territoriali alle Società spetta solamente il voto di base per l'elezione delle cariche elettive territoriali. I poteri di rappresentanza e di delega sono disciplinati dall'art. 14 del presente Statuto.
- [6] Nelle Assemblee Territoriali, inoltre, si applicano per analogia le norme previste per le Assemblee Generali, in quanto compatibili.
- [7] Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data di effettuazione delle Assemblee Territoriali devono intercorrere almeno 20 (venti) giorni.
- [8] Le Assemblee Territoriali per l'elezione dei rispettivi Consigli Direttivi dovranno precedere l'Assemblea Generale.

Art. 16 - Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici

- [1] Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici previste nel presente Statuto sono disciplinate dai relativi Regolamenti interni predisposti dalle Assemblee stesse, approvati dal Consiglio Federale e che fanno parte integrante del Regolamento Organico della F.I.P..
- [2] Le Assemblee di categoria dei delegati degli atleti eleggono alla fine del quadriennio olimpico, nella data e sede stabiliti dal Consiglio Federale, i Consiglieri Federali secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera c) e comma [2] dello Statuto e nell'osservanza delle norme

stabilite dal Regolamento Organico.

- [3] Le Assemblee di categoria dei delegati dei tecnici eleggono alla fine del quadriennio olimpico, nella data e sede stabiliti dal Consiglio Federale, i Consiglieri Federali secondo quanto previsto dall'art. 31 comma [1] lettera d) e comma [2] dello Statuto e nell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento Organico.

Art. 17 - Elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici

- [1] Il Consiglio Federale, con apposito Regolamento approvato all'inizio del ciclo olimpico con il voto favorevole dei Consiglieri eletti dagli atleti e dai tecnici, fissa le norme per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale e all'Assemblea di categoria, nel rispetto dei principi di democrazia, di massima rappresentatività e di economicità, assicurando alla base il voto individuale di tutti gli atleti e tecnici aventi la maggiore età con voto espresso nei seggi allestiti presso le Sedi federali territoriali individuate dal predetto Regolamento.
- [2] Il predetto Regolamento deve assicurare che, in seno all'Assemblea Generale e all'Assemblea di categoria, siano rappresentati atleti e tecnici professionisti e non professionisti, garantendo altresì equa rappresentanza alla componente femminile di atleti e tecnici.

Art. 18 - Elettorato attivo degli atleti e dei tecnici

- [1] Hanno diritto di voto tutti gli atleti maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività nel corso della stagione agonistica precedente alle elezioni federali.
- [2] Hanno diritto di voto tutti i tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in regola con il pagamento della tassa associativa C.N.A. e della relativa tassa federale, che abilita all'esercizio dell'attività per la stagione agonistica precedente alle elezioni federali.

Art. 19 – Commissione Verifica dei Poteri

- [1] Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica dei Poteri scelta al di fuori del proprio ambito tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
- [2] La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal Segretario, che non ha diritto a voto.
- [3] In caso di dimissioni od impedimento di componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo suindicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
- [4] Si osserva la stessa procedura in tutte le altre Assemblee previste dal Titolo II del presente Statuto, nelle quali l'Organo direttivo provvederà alla nomina della Commissione.

Art. 20 – Commissione Scrutinio

- [1] L'Assemblea Generale nomina, su proposta del Presidente dell'Assemblea, la Commissione Scrutinio scelta tra le persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
- [2] La Commissione è composta dal Presidente, da almeno due membri effettivi e due supplenti, oltreché dal Segretario che non ha diritto a voto.
- [3] Si osserva la stessa procedura in tutte le altre Assemblee previste dal Titolo II del presente Statuto, nelle quali l'Assemblea provvederà alla nomina della Commissione.

TITOLO III

LE ELEZIONI ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 21 – Eleggibilità

- [1] Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che, al momento della presentazione della candidatura, siano regolarmente tesserati a qualsiasi titolo nell'ambito della F.I.P..
- [2] Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti professionisti o che siano stati tesserati come atleti in campionati professionistici, per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.
- [3] Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti non professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti non professionisti o che siano stati tesserati esclusivamente come atleti in campionati non professionistici per almeno due stagioni.
- [4] Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età, che siano in attività come tecnici dei campionati professionistici o che siano stati tesserati in tale qualifica, nei campionati professionistici, per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.
- [5] Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici non professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età, che siano in attività come tecnici non professionisti o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.
- [6] Ove sia accertata, nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.

Art. 22 – Ineleggibilità

- [1] Non sono eleggibili a cariche federali i tesserati:
 - a) cittadini stranieri;
 - b) cittadini italiani minorenni alla data di celebrazione dell'Assemblea;
 - c) che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.P., di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
 - e) che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - f) che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all'attività della F.I.P.;
 - g) che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P., il C.O.N.I., le FF.SS.NN. e le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
- [2] Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 e ss. del

c.p.p. è equiparata a condanna.

- [3] Le candidature di persone non eleggibili si hanno per non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco ufficiale dei candidati.

Art. 23 - Incompatibilità

- [1] La qualifica di componente degli Organi Federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale nell'ambito della F.I.P..
- [2] Le cariche di Presidente Federale, di Revisore dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o societaria nell'ambito della F.I.P..
- [3] La carica di Presidente e di Consigliere Federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
- [4] La carica di Presidente del Comitato Italiano Arbitri e di Presidente del Comitato Nazionale Allenatori è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale.
- [5] La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e/o societaria.
- [6] L'appartenenza alla categoria arbitrale, quale che sia la qualifica spettante come arbitro od ufficiale di campo in attività, è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Società affiliate, salvo i casi espressamente previsti dai Regolamenti Federali.
- [7] E' incompatibile la nomina, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Regionale o Provinciale, con la carica di Presidente del rispettivo Comitato Territoriale ed in ogni caso con l'appartenenza a qualsiasi titolo ai quadri direttivi di una Società che abbia sede in ambito territoriale corrispondente.
- [8] E' incompatibile con la carica che riveste e deve essere dichiarato decaduto, chi viene a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo o Organismo nel quale sia stato eletto o nominato. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- [9] Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici (15) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente Federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica.

Art. 24 - Candidature

- [1] Per concorrere a cariche federali elettive, centrali e territoriali, deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
- [2] Le candidature devono essere proposte separatamente per ciascuna carica da Società affiliate ed aventi diritto a voto ovvero o da atleti o da tecnici aventi diritto a voto e, per essere validamente proposte, devono essere presentate:
- a) da almeno 20 Società e da 40 atleti o tecnici per le candidature a Presidente Federale;
 - b) da almeno 6 Società per le candidature a Presidente di Comitato Territoriale;
 - c) da almeno 20 Società per le candidature a Consigliere Federale rispettivamente in rappresentanza delle Società di cui all'art. 31 comma [1] lettere b), g), e h);

- d) da almeno 5 Società per le candidature a componente del Consiglio Direttivo Territoriale;
 - e) da almeno 5 Società per le candidature a Consigliere Federale in rappresentanza delle Società partecipanti ai campionati professionistici maschili;
 - f) da almeno 20 atleti per le candidature a Consigliere Federale atleta per il settore dilettantistico;
 - g) da almeno 20 tecnici per le candidature a Consigliere Federale tecnico per il settore dilettantistico;
 - h) da almeno 10 atleti per le candidature a Consigliere Federale atleta per il settore professionistico;
 - i) da almeno 10 tecnici per le candidature a Consigliere Federale tecnico per il settore professionistico.
- [3] Le candidature devono essere depositate presso le rispettive sedi degli Organi Federali cui si riferiscono nel termine perentorio di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione, da specificare obbligatoriamente nello stesso avviso di convocazione.
- [4] Le candidature sono formulate per iscritto e sono firmate dai legali rappresentanti delle Società, includendo le indicazioni essenziali all'individuazione della carica per la quale la candidatura è proposta e della Società proponente.
- [5] Ciascuna Società, atleta o tecnico, non può proporre un numero di candidati superiore rispetto alle cariche da eleggere.
- [6] Una stessa persona può essere candidata ad una sola carica elettiva centrale o territoriale.
- [7] L'elenco delle candidature presentate – diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico - è reso noto nel più breve tempo possibile e deve ricevere, a cura della Segreteria Federale, la massima possibile diffusione.
- [8] Per concorrere alle cariche di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti la candidatura deve essere presentata, nei termini previsti al precedente comma [3], alla Segreteria Federale. Non è necessario il requisito del tesseramento.
- [9] Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

Art. 25 – Elezione delle cariche

- [1] Le elezioni delle cariche federali centrali e territoriali avvengono, sulle candidature ammesse, separatamente per ciascuna di esse, con votazione contemporanea e con le modalità previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio. La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell'Assemblea, su rapporto della Commissione Scrutinio, per quanto riguarda la votazione del Presidente, dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Società e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente dell'Assemblea proclama, altresì, il risultato delle elezioni svoltesi nelle Assemblee di categoria per i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti e dei tecnici.
- [2] Gli eletti entrano immediatamente in carica.
- [3] L'elezione del Presidente Federale avviene a maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti dei delegati eletti ed ammessi all'Assemblea Generale dalla Commissione Verifica dei Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procederà a ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva votazione avrà riportato la maggioranza assoluta, sarà proclamato Presidente. In caso di parità di voti fra i due candidati ammessi al ballottaggio, si procederà

ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.

- [4] Proclamato eletto il Presidente, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Società. I Consiglieri Federali in rappresentanza delle Società saranno eletti con votazione cui possono prendere parte solo i delegati delle Società. I Consiglieri Federali atleti saranno eletti dai delegati degli atleti nell'apposita Assemblea di categoria. I Consiglieri Federali tecnici saranno eletti dai delegati dei tecnici nell'apposita Assemblea di categoria. Viene eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti.
- [5] Proclamati eletti i Consiglieri, la Commissione Scrutinio procede allo scrutinio dei voti per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
- a) E' eletto Presidente colui il quale avrà riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti tra due o più candidati sarà eletto Presidente il più anziano di età.
- b) Sono eletti componenti effettivi coloro i quali avranno riportato il maggior numero dei voti, dopo il Presidente mentre saranno eletti componenti supplenti il quarto ed il quinto nella graduatoria. In caso di parità di voti tra due o più candidati prevarrà l'anzianità anagrafica.
- [6] In ciascuna elezione ogni delegato può esprimere sulla scheda tanti voti quante sono le cariche da eleggere.

Art. 26 - Dimissioni, impedimenti e decadenza

- [1] Le dimissioni che comportano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.
- [2] In tutti i casi di decadenza del Presidente o del Consiglio Federale, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza devono essere effettuate l'Assemblea Generale Straordinaria e le Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione sostitutiva dell'Organo federale decaduto.
- [3] Fra la decadenza ed il rinnovo sono prorogati i poteri dell'Organo decaduto per i soli atti conservativi e per i provvedimenti indilazionabili, comunque limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.
- [4] Le dimissioni del Presidente Federale comportano la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio Federale, che resterà in carica per il periodo di proroga per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. Qualora il Presidente dichiari la sua indisponibilità a rimanere in carica per il periodo di proroga, subentra il Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi che il Vice Presidente Vicario dichiari la sua indisponibilità, subentra l'altro Vice Presidente. Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, se presentate contemporaneamente, comportano la decadenza del Consiglio Federale e del Presidente Federale, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.
- [5] L'impedimento definitivo del Presidente Federale comporta ugualmente la decadenza immediata del Consiglio Federale, che resta in carica per il periodo di proroga sotto la direzione del Vice Presidente Vicario. Nel caso di impedimento del Vice Presidente Vicario subentra l'altro Vice Presidente.
- [6] L'impedimento definitivo del Presidente e dei due Vice Presidenti comporta l'affidamento della reggenza, per il periodo di proroga indicato al comma [2], al Consigliere Federale più anziano

di carica o, a parità, più anziano di età.

- [7] In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Vice Presidente Vicario, assume le funzioni l'altro Vice Presidente. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di entrambi i Vice Presidenti, assume le funzioni il Consigliere Federale più anziano di carica o, a parità, il più anziano di età.
- [8] In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Vice Presidente Vicario le funzioni sono assolte dall'altro Vice Presidente. In caso di dimissioni od impedimento definitivo di entrambi i Vice Presidenti, alla sostituzione provvede il Consiglio Federale, scegliendoli fra i Consiglieri Federali eletti dall'Assemblea Generale, a loro volta sostituiti a norma del presente articolo.
- [9] In caso di dimissioni od impedimento definitivo di Consiglieri Federali, in numero non superiore alla metà, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria promulgata, nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici ed a condizione che costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In mancanza di tale quorum, l'elezione sostitutiva è invece effettuata nella prima Assemblea Generale e/o di categoria utile successiva all'evento.
- [10] Nel caso che, per successive dimissioni od impedimenti, non contemporanee, sia venuta a mancare la metà più uno dei Consiglieri Federali, i soli Consiglieri Federali decadono immediatamente, ed il Presidente, che rimane in carica, provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e delle Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione degli stessi.
- [11] Il Presidente e i Consiglieri Federali eletti in via straordinaria nel corso del quadriennio olimpico restano in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.
- [12] Quanto previsto nel presente articolo si applica in via analogica a tutti gli altri Organi collegiali elettivi ed in particolare ai Comitati Territoriali, con l'esclusione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO IV

LA STRUTTURA FEDERALE

Art. 27 – Classificazione

- [1] Sono Organi Federali centrali:
- a) l'Assemblea Generale
 - b) le Assemblee di categoria degli atleti e dei tecnici;
 - c) il Presidente Federale;
 - d) il Consiglio Federale;
 - e) il Consiglio di Presidenza;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- [2] Sono Organi Federali Territoriali:
- a) i Comitati Regionali;
 - b) i Comitati Provinciali;
 - c) i Comitati Comunali.
- [3] Sono Organismi Federali:
- a) la Segreteria Federale;
 - b) i Comitati e le Commissioni esecutivi e consultivi.
- [4] E' costituito quale Organismo Consultivo:
- a) la Consulta Nazionale.
- [5] Sono Organismi Federali di settore:
- a) il Settore Agonistico (S.A.);
 - b) il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (S.G.S.M.);
 - c) il Settore Organizzazione Territoriale (S.O.T.);
 - d) il Settore Squadre Nazionali (S.S.N.);
 - e) il Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.);
 - f) il Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.);
 - g) la Commissione Federale Atleti (C.F.A.).
- [6] Sono Organi della Giustizia Federale centrale, territoriale e di settore:
- a) la Corte Federale;
 - b) la Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.);
 - c) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.);
 - d) la Commissione di Disciplina del C.I.A.;
 - e) la Commissione di Disciplina del Minibasket;
 - f) la Commissione di Disciplina dei Procuratori;
 - g) la Procura Federale;
 - h) la Commissione Tesseramento;
 - i) le Commissioni Giudicanti Regionali;
 - j) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali;
 - k) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Provinciali;
 - l) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.
- [7] E' l'Organismo della Giustizia centrale:
- a) la Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.).
- [8] La composizione, i compiti e le attribuzioni degli Organismi Federali di cui ai precedenti commi

5 e 7, sono disciplinati nel Regolamento Organico.

Art. 28 - Sedi e Regolamenti degli Organi Federali a carattere nazionale

- [1] Salvo diversa disposizione, deliberata dal Consiglio Federale, tutti gli Organi ed Organismi Federali – centrali, di settore, esecutivi, consultivi e di giustizia, con competenza a carattere nazionale – hanno sede in Roma presso la Federazione, restano in carica per il periodo per il quale sono stati nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, previa determinazione della composizione e delle eventuali qualifiche ritenute necessarie.
- [2] Il Consiglio Federale può disporre o prevedere la redazione di un apposito Regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Art. 29 - Decadenza degli Organi Federali a carattere nazionale

- [1] Tutti gli Organi Federali – centrali, di settore, esecutivi, consultivi e di giustizia, con competenza a carattere nazionale – decadono automaticamente al termine del ciclo olimpico.

CAPO I

GLI ORGANI FEDERALI CENTRALI

Art. 30 - Il Presidente Federale

- [1] Il Presidente Federale è il rappresentante legale della F.I.P.. Convoca, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e le presiede.
- [2] Il Presidente Federale ha la facoltà, in caso di estrema urgenza, di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale nella sua successiva riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle deliberazioni adottate.
- [3] Il Presidente Federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico – sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo impegno sia stato già iscritto nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Federale.
- [4] Il Presidente Federale vigila su tutti gli Organi e gli uffici della Federazione e sui relativi atti con l'esclusione degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- [5] Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato.
- [6] Il Presidente Federale che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, salvo quanto disposto dal successivo comma [7]. Può, comunque, essere eletto per un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- [7] Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente Federale uscente che si sia ricandidato alla carica di Presidente Federale, è confermato eletto, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.
- [8] Qualora il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma [7], e nessun altro candidato raggiunga la maggioranza assoluta si procederà a convocare una

nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature.

[9] Il Presidente Federale svolge altri compiti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 31 - Il Consiglio Federale

- [1] Il Consiglio Federale è costituito dal Presidente e da venti componenti con diritto di voto:
- a) il Presidente Federale, eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Società, dagli atleti e dai tecnici;
 - b) i nove Consiglieri Federali eletti nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Società partecipanti ai campionati regionali e provinciali;
 - c) i quattro Consiglieri Federali eletti nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dagli atleti.
 - d) i due Consiglieri Federali eletti nell'Assemblea di categoria dai delegati eletti dai tecnici;
 - e) i due Consiglieri Federali eletti nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Società partecipanti al massimo campionato professionistico maschile;
 - f) il Consigliere Federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Società partecipanti al secondo campionato professionistico maschile;
 - g) il Consigliere Federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Società partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali maschili;
 - h) il Consigliere Federale eletto nell'Assemblea Generale dai delegati eletti dalle Società partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali femminili.
- [2] I Consiglieri Federali di cui ai precedenti punti c) e d) dovranno essere eletti assicurando la rappresentatività delle diverse componenti (maschile, femminile, professionistica e non professionistica).
- [3] I componenti del Consiglio Federale - di cui ai precedenti punti b), c), d), e), f), g) e h) - rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
- [4] Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano senza diritto di voto:
- a) il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Presidente del Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.);
 - c) il Presidente del Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.);
 - d) il Segretario Generale della Federazione;
 - e) un rappresentante eletto dalla Consulta Nazionale.
- [5] Assistono alle riunioni del Consiglio Federale i tecnici e gli esperti invitati dal Presidente in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il personale federale designato dal Segretario Generale per l'esplicazione dei compiti connessi.

Art. 32 - Compiti del Consiglio Federale

- [1] Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e dell'attività federale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea Generale.
- [2] Il Consiglio Federale, in particolare:
- a) predispone ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno solare, il bilancio preventivo e le relative variazioni;
 - b) predispone ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio di esercizio;
 - c) interpreta ed attua le direttive dell'Assemblea Generale;

- d) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli tra tutti i Consiglieri Federali eletti dalla Assemblea Generale;
 - e) nomina, su proposta del Presidente Federale, le cariche federali non elettive;
 - f) delibera tutti i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto e provvede alle relative modifiche, i quali assieme al Regolamento di Giustizia e a quello antidoping saranno trasmessi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
 - g) delibera eventuali modifiche ai Regolamenti di cui alla precedente lettera f), le quali modifiche avranno sempre e comunque effetto dall'anno sportivo successivo alla data di deliberazione. Le disposizioni regolamentari modificate in attuazione di specifiche norme di legge e dal C.O.N.I. entrano in vigore con effetto immediato.
 - h) delibera, in occasioni eccezionali, provvedimenti di clemenza estintivi delle infrazioni disciplinari, anche limitatamente alle sanzioni; possono essere esclusi dai provvedimenti di clemenza specifiche infrazioni di particolare gravità;
 - i) delibera in merito allo svincolo degli atleti;
 - j) determina i modi di pubblicità dei provvedimenti e dell'attività federale, secondo criteri di economicità e tenendo anche conto degli eventuali progressi tecnologici;
 - k) realizza i fini di cui all'art. 1;
 - l) amministra i fondi a disposizione della Federazione;
 - m) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - n) delibera sulle domande di nuova affiliazione delle Società e degli Organismi sportivi, procedendo al loro riconoscimento ai fini sportivi, se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.. Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7 dello Statuto C.O.N.I.;
 - o) provvede alla nomina ed alla revoca dei Delegati Regionali e Provinciali;
 - p) nomina e revoca Commissioni e Commissari, determinandone le rispettive competenze;
 - q) determina i fondi da attribuire agli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
 - r) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
 - s) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni;
 - t) promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati a docenti di ogni ordine e grado;
 - v) in caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente Federale, ai sensi dell'art. 30, o dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 33, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
 - w) delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali dello Statuto e delle sfere di competenza degli altri Organi.
- [3] Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo ed inoltre ogni qualvolta il Presidente Federale lo ritenga opportuno o la convocazione sia stata richiesta, con atto scritto e motivato, da almeno la metà dei ventuno componenti aventi diritto di voto.

- [4] Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Federali in carica.
- [5] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale.

Art. 33 - Il Consiglio di Presidenza

- [1] Il Consiglio di Presidenza è costituito:
 - a) dal Presidente Federale;
 - b) dai due Vice Presidenti;
 - c) dai due Consiglieri eletti in rappresentanza delle Società;
 - d) da un Consigliere eletto in rappresentanza degli atleti;
 - e) da un Consigliere eletto in rappresentanza dei tecnici.
- [2] I Consiglieri di cui ai precedenti punti c), d) ed e) sono nominati dal Consiglio Federale nel corso della prima riunione utile.
- [3] Partecipa, inoltre, alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Segretario Generale della Federazione.
- [4] Partecipano alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti qualora all'ordine del giorno sia prevista l'adozione di provvedimenti amministrativi.
- [5] Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente Federale nell'esercizio delle sue funzioni.
- [6] Per motivi particolari ed urgenti ha facoltà di adottare provvedimenti di ordinaria competenza del Consiglio Federale.
- [7] La mancata ratifica di tali provvedimenti da parte del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, comporta l'annullamento delle delibere adottate.
- [8] Assistono alle riunioni del Consiglio di Presidenza i Consiglieri Federali e gli esperti invitati dal Presidente in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- [1] Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, quattro membri effettivi e tre supplenti, che devono essere tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
- [2] Il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Generale mentre gli altri tre componenti, i due effettivi e quello supplente, sono nominati dal C.O.N.I..
- [3] Per essere eletti a componenti del Collegio dei Revisori dei Conti bisogna presentare regolare candidatura ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
- [4] Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione amministrativa della Federazione. Conseguentemente provvede a:
 - a) accertare la regolare tenuta della contabilità federale;
 - b) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - c) redigere la relazione, esprimendo il parere, sul bilancio preventivo, le eventuali variazioni, e sul bilancio consuntivo;
 - d) attestare l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nel prospetto di bilancio e nei relativi allegati.

- [5] Il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza.
- [6] Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino alla fine del ciclo olimpico per il quale sono stati eletti, anche in caso di anticipata decadenza del Consiglio Federale, e sono rieleggibili.
- [7] Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti e per le scadenze si rinvia agli articoli 2399, 2401, 2404, e 2405 del Codice Civile.
- [8] Qualora con i membri supplenti non si dovesse completare il Collegio, si dovrà indire un'assemblea straordinaria per l'integrazione dell'Organo, da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni dall'evento.
- [9] In caso di assenza ingiustificata, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, il componente inadempiente decade dalla carica.
- [10] La decadenza dei Revisori si verifica anche per assenza ingiustificata alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio, o per cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

CAPO II

GLI ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

Art. 35 - I Comitati Regionali

- [1] I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni italiane e nelle Province a regime autonomo di Bolzano e Trento e nella Valle d'Aosta, in conformità alla ripartizione territoriale ed alle sedi disposte nel Regolamento Organico, quando risultino affiliate con diritto a voto almeno 20 Società.
- [2] Il Consiglio Federale, tenuto conto delle particolari situazioni di ciascuna Regione, può autorizzare la costituzione del Comitato Regionale anche quando le Società affiliate aventi diritto a voto siano meno di 20.
- [3] Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. A fine anno il Delegato Regionale deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
- [4] Il Consiglio Direttivo Regionale, in generale, assolve i seguenti compiti e funzioni:
- § attua gli indirizzi dell'Assemblea Generale e le direttive del Consiglio Federale, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli Organi centrali della Federazione di cui ha la rappresentanza nell'ambito del territorio in cui opera;
 - § organizza l'attività demandatagli dal Consiglio Federale;
 - § rendiconta sulla gestione dei fondi messi a disposizione dal Consiglio Federale;
 - § propone al Consiglio Federale lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali;
 - § designa al Consiglio Federale per la loro successiva nomina i responsabili ed i componenti degli Uffici Tecnici Regionali, per la gestione dei campionati di competenza, i componenti

la Commissione Giudicante Regionale ed i Delegati Comunali;

- § coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria regione, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea regionale e delle disposizioni del Consiglio Federale;
 - § istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività regionale;
 - § esplica le funzioni demandategli dallo Statuto;
 - § esprime il proprio parere sulle istanze di nuova affiliazione, cambio di denominazione sociale e sulle richieste di trasferimento di sede e di attività.
- [5] I Comitati Regionali sono retti da un Consiglio Direttivo, eletto dalle rispettive assemblee per un quadriennio olimpico, costituito dal Presidente Regionale e da otto componenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Regionali C.I.A. e del C.N.A..
- [6] Il Presidente Regionale e gli otto componenti del Consiglio Direttivo Regionale sono rieleggibili.
- [7] Il Consiglio Direttivo Regionale, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Vice Presidente, scegliendolo tra tutti i Consiglieri Regionali eletti dall'Assemblea Territoriale.
- [8] I Comitati Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo di Regione.
- [9] Variazioni rispetto alle sedi devono essere motivatamente proposte dalle rispettive Assemblee Regionali con la maggioranza assoluta delle Società aventi diritto a voto ed espressamente approvate dal Consiglio Federale. La delibera del Consiglio Federale sarà sottoposta alla approvazione del C.O.N.I..
- [10] Presso ciascun Comitato Regionale può essere nominato dal Consiglio Federale, con compiti di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti, un Revisore Territoriale con l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato. La sua competenza è estesa anche ai Comitati Territoriali della regione.
- [11] Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Regionali in carica.
- [12] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo Regionale.
- [13] Per quanto non previsto nel presente articolo, ivi comprese decadenze ed integrazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie per gli Organi nazionali nonché a quelle contenute nel Regolamento Organico.

Art. 36 - I Comitati Provinciali

- [1] I Comitati Provinciali hanno normalmente sede nella città capoluogo di provincia e nei locali la cui ubicazione e le cui modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale.
- [2] I Comitati Provinciali sono istituiti in quelle province nelle quali non ha sede il Comitato Regionale.
- [3] E' nella facoltà del Consiglio Federale nominare, nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la F.I.P. nelle sedi provinciali competenti. Tale Delegato Provinciale potrà essere un Consigliere

Regionale eletto o altra persona designata dal Consiglio Direttivo Regionale.

- [4] Le sedi possono essere modificate dal Consiglio Federale su motivate proposte delle rispettive Assemblee Provinciali deliberate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto. La delibera del Consiglio Federale sarà sottoposta all'approvazione del C.O.N.I..
- [5] Per costituire il Comitato Provinciale è necessario che risultino affiliate con diritto a voto almeno 15 Società.
- [6] Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Provinciale nelle province nelle quali non ha sede un Comitato Regionale, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato. A fine anno il Delegato Provinciale deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
- [7] Il Consiglio Direttivo Provinciale, in generale, assolve i seguenti compiti e funzioni:
- § attua le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli Organi centrali della Federazione e dal Comitato Provinciale competente, di cui ha la rappresentanza nell'ambito del territorio in cui opera;
 - § designa al Comitato Regionale i componenti dell'Ufficio Tecnico per l'organizzazione dei campionati di competenza e la loro nomina da parte dei competenti Organi centrali;
 - § coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria provincia, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni delle Assemblee provinciali e delle disposizioni del Consiglio Federale;
 - § istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività provinciale;
 - § esplica le funzioni demandategli dallo Statuto.
- [8] I Comitati Provinciali sono retti da un Consiglio Direttivo, eletto dalle rispettive assemblee per un quadriennio olimpico, costituito dal Presidente Provinciale e da quattro componenti. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Provinciali del C.I.A. e del C.N.A..
- [9] Il Presidente Provinciale ed i quattro componenti del Consiglio Direttivo Provinciale sono rieleggibili.
- [10] Il Consiglio Direttivo Provinciale, nella prima riunione utile, elegge nel suo seno un Vice Presidente, scegliendolo tra tutti i Consiglieri Provinciali eletti dall'Assemblea Territoriale.
- [11] La gestione amministrativa del Comitato Provinciale può essere controllata e verificata dal Revisore Territoriale, nel caso in cui sia nominato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 35, comma [10].
- [12] Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Provinciali in carica.
- [13] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo Provinciale.
- [14] Per quanto non previsto nel presente articolo, ivi comprese scadenze ed integrazioni, si rinvia alle disposizioni statutarie per gli Organi nazionali nonché a quelle contenute nel Regolamento Organico.

Art. 37 - I Comitati Comunali

- [1] In tutti i Comuni in cui si svolge attività di pallacanestro, o in quelli in cui si intende promuovere tale attività, è consentita la costituzione di un Comitato Comunale purché nella medesima città non abbia sede il Comitato Regionale o il Comitato Provinciale.
- [2] Il Comitato Comunale è retto da un Delegato Comunale proposto dal competente Comitato Provinciale per il tramite del rispettivo Comitato Regionale e nominato dal Consiglio Federale.

CAPO III

GLI ORGANISMI FEDERALI

Art. 38 - La Segreteria Federale

- [1] Il Segretario Generale dirige la Segreteria Federale e tutti gli Uffici della F.I.P., coordinandoli. E' compito del Segretario Generale, inoltre, dare attuazione alle direttive ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Federali, secondo le rispettive competenze.
- [2] Il personale addetto agli Uffici Federali dipende gerarchicamente dal Segretario Generale, che ne assume la responsabilità dell'operato e dell'efficienza.
- [3] Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e ne cura la redazione dei verbali.
- [4] Ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni dei Comitati e delle Commissioni Federali.
- [5] In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da un altro funzionario della Segreteria Federale.

Art. 39 - I Comitati e le Commissioni esecutivi e consultivi

- [1] Per garantire il miglior funzionamento della Federazione è in facoltà del Consiglio Federale istituire Comitati e Commissioni esecutivi o consultivi, nazionali, di settore o territoriali, a carattere temporaneo o definitivo, definendone le attribuzioni con susseguente nomina.

CAPO IV

L'ORGANISMO CONSULTIVO

Art. 40 - La Consulta Nazionale

- [1] La Consulta Nazionale è un Organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali, presieduto dal Presidente Federale, o da un suo delegato, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio Federale iniziative per lo sviluppo della pallacanestro a livello di base.
- [2] La Consulta Nazionale è l'Organismo di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e disposizioni che regolamentano la predetta attività.

TITOLO V

LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 41 – Principi generali della giustizia federale

- [1] Lo Statuto ed i Regolamenti Federali assicurano la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione.
- [2] Il mandato degli Organi di Giustizia è quadriennale rinnovabile per non più di due volte. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati. Gli Organi di Giustizia non sono soggetti a decadenza.
- [3] I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti sulla base dei seguenti requisiti:
- Ø diploma di laurea in giurisprudenza (o titolo equipollente) ovvero l'esercizio di funzioni giudicanti nell'ambito di federazioni sportive per almeno un quadriennio;
 - Ø età non inferiore a venticinque anni;
 - Ø non avere riportato condanne penali;
 - Ø non avere riportato sanzioni disciplinari di carattere espulsivo o sospensivo per un periodo superiore ad un anno in ambito sportivo;
 - Ø non avere prestato nell'ultimo quinquennio attività di assistenza o consulenza legale nell'interesse di società sportive;
 - Ø assenza di vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado con dirigenti di società sportiva. Essi svolgono la funzione in piena e completa autonomia rispetto a qualsiasi Organo federale.
- [4] La Giustizia Sportiva deve essere rapida, a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa (90 giorni).
- [5] Le controversie sono discusse in pubblica udienza alla presenza, eventuale, dei tesserati interessati.
- [6] Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà del Giudice di Appello di sospenderle, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi.
- [7] Le decisioni devono essere sempre, seppure succintamente, motivate.
- [8] E' ammessa, su richiesta della Procura Federale, la emanazione di provvedimenti cautelari. La misura cautelare irrogata non può avere durata superiore i 60 giorni. I provvedimenti cautelari possono essere revocati dal Giudice prima della conclusione del procedimento di Primo Grado. I provvedimenti cautelari sono impugnabili dinanzi al Giudice competente per la impugnazione del merito.
- [9] Nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia federale deve essere assicurato il rispetto dei diritti di difesa, compresa la facoltà di nominare difensori, acquisire copia degli atti

processuali, richiedere audizioni, formulare istanze, istruttorie, produrre documenti e quant'altro costituisca una salvaguardia dei diritti e facoltà individuali.

- [10] Deve essere assicurata la facoltà di ricusare il Giudice designato.
- [11] Deve essere assicurata l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia avverso le pronunce del Giudice di Primo Grado.
- [12] Deve essere assicurata la facoltà di richiedere la revisione del giudizio nei casi e secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Giustizia.
- [13] Deve essere assicurata la facoltà di richiedere la revocazione di un provvedimento di natura economica nel caso di decisione adottata sulla base di prove poi riconosciute non veritiere.
- [14] Nei Regolamenti Federali deve essere prevista, in materia di doping, la inderogabilità del termine di giorni 90 (novanta) dalla data di pervenimento dell'atto di deferimento dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., per la conclusione dei due gradi di giudizio sportivo.
Nella medesima materia, ferma restando la competenza del TAS a norma del Codice Wada, deve essere prevista la facoltà, esperiti i gradi di Giustizia Sportiva federale, di ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto C.O.N.I..
- [15] Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale.

Art. 42 - Provvedimenti di clemenza e riabilitazione

- [1] Rientra nelle facoltà del Presidente Federale la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.
- [2] Attiene alla competenza esclusiva del Consiglio Federale la concessione di amnistie e indulti a carattere generale, previa determinazione dei termini del provvedimento.
- [3] Attiene alla competenza della Corte Federale l'esame e la concessione della riabilitazione, semprechè siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata scontata o si sia estinta.

Art. 43 – Vincolo di Giustizia

- [1] I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.P. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i soggetti che ne fanno parte.
- [2] Gli affiliati, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso all'arbitrato irrituale.
- [3] L'inosservanza della presente disposizione e di quella prevista al successivo art. 44 comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.

Art. 44 - Clausola compromissoria

- [1] Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la

compromettibilità in arbitri.

- [2] I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati nel Regolamento di Giustizia, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
- [3] Tutte le controversie tra Società professionistiche e sportivi professionisti, sono devolute all'esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 4, e, in assenza della stessa, sono devoluti all'arbitrato federale di cui al comma [1].
- [4] In deroga a quanto previsto al comma [1] le Leghe possono inserire nei loro Regolamenti interni, clausole compromissorie per risolvere, mediante arbitrato, le controversie insorte tra le Società ad essa appartenenti, purché non trattasi di materie riservate alla competenza normale degli Organi di Giustizia ovvero del Giudice Amministrativo secondo la normativa in materia.

Art. 45 - Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

- [1] Le controversie che contrappongono la F.I.P. a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con l'esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni e delle controversie in materia di doping.
- [2] Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- [3] Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
- [4] Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
- [5] Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

CAPO II

I SINGOLI ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 46 - La Corte Federale

- [1] La Corte Federale è un Organo collegiale composto da un Presidente, due Vicepresidenti con funzioni sostitutive ed otto componenti, di cui quattro supplenti.
- [2] Le riunioni della Corte Federale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componente. Alle riunioni della Corte Federale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e

se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., il rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio Federale.

- [3] La Corte Federale è l'Organo competente ad interpretare lo Statuto ed i Regolamenti vigenti nell'ambito della Federazione.
- [4] La Corte Federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:
 - a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
 - b) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del C.I.A.;
 - c) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;
 - d) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del Minibasket;
 - e) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina dei Procuratori.
- [5] La Corte Federale è competente a dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione tra gli Organi Federali, su richiesta del Presidente Federale.
- [6] La Corte Federale è competente ad esaminare e concedere la riabilitazione ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.
- [7] Oltre a deliberare sui ricorsi presentati dagli affiliati, la Corte Federale esprime parere su eventuali questioni sottoposte d'ufficio dal Presidente Federale.
- [8] Eventuali istanze per Regolamento di competenza devono essere proposte all'Organo federale che ha all'esame la materia, il quale le sottometterà alla Corte quando non risultino manifestamente infondate.
- [9] Fatto salvo il precedente art. 45, le deliberazioni della Corte Federale, nelle materie ad essa attribuite, non sono appellabili e vincolano gli Organi Federali, gli affiliati e i tesserati.
- [10] Le deliberazioni della Corte Federale devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
- [11] In caso di dimissioni o impedimento definitivo, eventuali sostituti sono nominati dal Consiglio Federale.

Art. 47 – La Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.)

- [1] La Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.) è un Organo collegiale composto da un Presidente, tre Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed undici componenti, di cui sette supplenti.
- [2] Le riunioni della Commissione Giudicante Nazionale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componente. Alle riunioni della Commissione Giudicante Nazionale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., il rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio Federale.
- [3] Le deliberazioni della Commissione Giudicante Nazionale devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
- [4] La Commissione Giudicante Nazionale è competente ad adottare i seguenti provvedimenti, in materia disciplinare, quale Organo di primo grado:
 - 1) nei confronti delle Società e dei tesserati: la radiazione;
 - 2) nei confronti dei tesserati C.I.A., secondo quanto previsto al successivo art. 49 del presente Statuto:
 - a) la sospensione oltre i tre anni;

b) la radiazione.

- [5] La Commissione Giudicante Nazionale adotta, infine, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, compresi i Consiglieri Federali.
- [6] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale.
- [7] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano amministrati dagli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:
- a) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;
 - b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
 - c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
 - d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.
- [8] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.
- [9] La Commissione Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro:
- a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali;
 - b) i provvedimenti di squalifica o inibizione, per un periodo superiore ad un anno, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali.

Art. 48 - Il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.)

- [1] Il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.) è Organo monocratico, nominato dal Consiglio Federale, con competenza su uno o più campionati nazionali.
- [2] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:
- a) ad omologare le gare dei campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;
 - b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle Società che dei tesserati, previsti dal Regolamento di Giustizia, parte relativa alla Disciplina e, specificatamente, per quanto riguarda le infrazioni, con l'esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale.
- [3] Eventuali sostituti sono nominati dal Consiglio Federale.

Art. 49 – La Commissione di Disciplina del Comitato Italiano Arbitri

- [1] La Commissione di Disciplina del C.I.A., quale Organo di giustizia di primo grado, è competente ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari per le infrazioni commesse dai tesserati del C.I.A., sia al Regolamento del C.I.A. che ai Codici Comportamentali emanati annualmente dallo stesso, secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia. La Commissione di Disciplina del C.I.A. è composta dal Presidente e da quattro componenti, di cui due supplenti, nominati dal Consiglio Federale.
- Sono esclusi dalla competenza della Commissione di Disciplina del C.I.A. i provvedimenti della radiazione e della sospensione oltre i tre anni, che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale.

- [2] La Commissione di Disciplina del C.I.A. è, altresì, competente a deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai tesserati C.I.A. relativamente alla esclusione dalla liste di fine anno sportivo, alla retrocessione ed alla mancata promozione, secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento C.I.A..
- [3] Nel caso in cui le infrazioni vengano commesse da uno o più tesserati C.I.A. in concorso con tesserati F.I.P. di altre categorie, la competenza, quale Organo di primo grado, è demandata alla Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 50 - La Commissione di Disciplina del Minibasket

- [1] La Commissione di Disciplina del Minibasket, quale Organo di giustizia di primo grado, è competente ad adottare tutti i provvedimenti per le infrazioni commesse dai tesserati del Minibasket alle norme del Settore secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia. La Commissione di Disciplina del Minibasket è composta dal Presidente e da quattro componenti, di cui due supplenti, nominati dal Consiglio Federale. E' escluso dalla competenza della Commissione di Disciplina del Minibasket il provvedimento della radiazione, che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale.
- [2] Nel caso in cui le infrazioni vengano commesse da uno o più tesserati Minibasket in concorso con tesserati F.I.P. di altre categorie, la competenza, quale Organo di primo grado, è demandata alla Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 51 - La Commissione di Disciplina dei Procuratori

- [1] La Commissione di Disciplina dei Procuratori, quale Organo di giustizia di primo grado, è competente ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari per le infrazioni commesse dai Procuratori riconosciuti dalla F.I.P. al Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro, secondo le procedure fissate nello stesso. La Commissione di Disciplina dei Procuratori è composta dal Presidente, due Vice Presidenti, quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti, nominati dal Consiglio Federale.

Art. 52 - La Procura Federale

- [1] Il Procuratore Federale, nominato dal Consiglio Federale per l'intero quadriennio olimpico, è titolare delle funzioni inquirenti e requirenti dinanzi agli Organi di giustizia federale.
- [2] L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale stesso, del Procuratore Federale Aggiunto e di uno o più sostituti, nominati dal Consiglio Federale.
- [3] A seguito di esposto da parte di Società o di tesserati o su richiesta del Presidente Federale o del Segretario Generale, la Procura Federale può svolgere indagini tendenti all'accertamento di irregolarità, di atti lesivi del principio della correttezza e lealtà sportiva, di violazione delle norme regolamentari, secondo quanto previsto dal Regolamento Esecutivo e sempreché non abbiano già formato oggetto di giudizio da parte di altri Organi di Giustizia Federali o per i quali siano previsti e scaduti termini perentori di impugnativa.
- [4] La Procura Federale agisce, anche d'ufficio, in piena autonomia ed ogni qualvolta venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.
- [5] La Procura Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I., se a ciò espressamente richiesta.

Art. 53 - La Commissione Tesseramento

- [1] La Commissione Tesseramento è l'Organo di giustizia di primo grado delegato dal Consiglio Federale a decidere le istanze per i trasferimenti di autorità e quant'altro attribuito alla sua competenza dal Regolamento Esecutivo. La Commissione Tesseramento è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Federale.

Art. 54 - La Commissione Giudicante Regionale

- [1] La Commissione Giudicante Regionale è l'Organo di giustizia di secondo grado avverso le decisioni del Giudice Sportivo degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, istituito presso ogni Comitato Regionale ed esercita le sue funzioni secondo le competenze fissate dal Regolamento di Giustizia. La Commissione Giudicante Regionale è composta dal Presidente e da quattro componenti, nominati dal Consiglio Federale.

Art. 55 - Il Giudice Sportivo degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali

- [1] Nell'ambito dell'Ufficio Tecnico Gare di ciascun Comitato Regionale e Provinciale è istituito un Giudice Sportivo, Organo di giustizia monocratico, nominato dal Consiglio Federale, che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di sua competenza e per le attribuzioni fissate dal Regolamento di Giustizia.

Art. 56 - Le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari

- [1] Le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari sono gli Organi sportivi preposti alla direzione dei tornei e di altre manifestazioni a carattere temporaneo. La composizione di detti Organi, a seconda dell'importanza del torneo o della manifestazione, può variare da un minimo di uno ad un massimo di cinque componenti.
- [2] Alle Commissioni Esecutive in campo ed ai Commissari sono attribuite funzioni di Organi di giustizia di primo grado nell'osservanza delle competenze previste dal Regolamento di Giustizia.

CAPO III

I SINGOLI ORGANISMI DI GIUSTIZIA

Art. 57 - La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.)

- [1] La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.) è l'Organismo competente per l'amministrazione delle incombenze federali in ordine alla clausola compromissoria di cui all'art. 44 dello Statuto ed ai conseguenti lodi arbitrali, di cui disciplina l'esecuzione. La Commissione Vertenze Arbitrali è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio Federale

TITOLO VI

LE LEGHE DI SOCIETA'

Art. 58 - Le Leghe di Società Professionistiche

- [1] Le Società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti, che disputano i campionati professionistici e che sono affiliate alla F.I.P., formano una o più Leghe, il cui Statuto deve essere approvato dal Consiglio Federale, quali Associazioni aventi il compito primario di coordinare l'attività delle Società che ne fanno parte, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti Federali e di indicare le linee programmatiche, organizzative e gestionali dei propri campionati, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Federale.
- [2] Tali Leghe stabiliscono, autonomamente, nel rispetto dei principi ed indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.P. e dei principi di democrazia interna, la propria regolamentazione mediante norme e sotto la vigilanza del Consiglio Federale.
- [3] In ogni caso, gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.

Art. 59 – Controllo sulle Società Professionistiche

- [1] Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati, le Società professionistiche, sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.P., per delega e secondo le modalità e i principi approvati dal C.O.N.I..
- [2] Per i compiti di cui al comma precedente, la F.I.P. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio Federale, di un apposito Organismo Tecnico denominato COM.TE.C..

Art. 60 - Le Leghe di Società Non Professionistiche

- [1] Le Società affiliate alla F.I.P., partecipanti ai campionati maschili e femminili non professionistici e strutturati con fasi a carattere nazionale, possono liberamente associarsi e richiedere il riconoscimento alla F.I.P..
- [2] Tali Società formano una o più Leghe, il cui Statuto deve essere approvato dal Consiglio Federale, quali Associazioni aventi il compito di coordinare l'attività delle Società che ne fanno parte nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti Federali e di indicare le linee organizzative e gestionali dei propri campionati nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Federale. In ogni caso gli Organi direttivi devono avere natura elettiva.
- [3] La F.I.P., con apposito Regolamento, indicherà i requisiti per ottenere il riconoscimento delle Leghe ed i motivi che potranno portare alla revoca del riconoscimento di tali Leghe.

Art. 61 - Le altre Leghe di Società

- [1] Le Società affiliate hanno diritto di liberamente associarsi tra loro, sia per settore che per categoria, come per campionati con lo scopo di meglio e concordemente operare per la diffusione della pallacanestro e per l'esame e lo studio di problemi comuni, di essere altresì di supporto e di indirizzo ai competenti Organi della F.I.P. sia Centrali che Territoriali, nonché di coordinare l'attività delle Società sportive associate (maschile e/o femminile, seniores e/o giovanile), nel rispetto dei Regolamenti Federali, e di indicare le linee programmatiche ed organizzative dei vari campionati e/o trofei minori. Sarà altresì compito delle Leghe la

promozione dell'immagine e di tutte quelle iniziative che possono essere di supporto e di stimolo all'intero movimento cestistico di base.

- [2] Nel Regolamento Organico saranno disciplinati i termini per l'eventuale riconoscimento da parte del Consiglio Federale, nonché i limiti di competenza e di pertinenza di queste Associazioni.

Art. 62 - Controllo sulle Leghe di Società e sulle Associazioni riconosciute

- [1] La F.I.P. esercita il controllo sulle Leghe di Società e sulle Associazioni riconosciute nei limiti delle modalità e delle disponibilità ad esse espressamente demandate ed assegnate secondo i criteri adottati dal Consiglio Federale.

TITOLO VII

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 63 – Patrimonio

- [1] Il patrimonio della F.I.P. è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- [2] Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 64 – Esercizio Finanziario

- [1] L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- [2] La gestione della F.I.P. spetta al Consiglio federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e contabilità, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

TITOLO VIII

NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 65 – Revisione e Modifiche allo Statuto

- [1] Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- [2] Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea Generale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.
- [3] Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Generale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- [4] Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Generale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- [5] Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei delegati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione.
- [6] Le modifiche sono approvate con i 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
- [7] Le modifiche allo Statuto sono sottoposte, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale Straordinaria, all'esame del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi.
- [8] Le eventuali modifiche allo Statuto richieste dal C.O.N.I. o dall'autorità governativa, o le eventuali modifiche di carattere formale allo Statuto, saranno oggetto di esame e decisione del Consiglio Federale senza necessità di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 66– Scioglimento della F.I.P.

- [1] Lo scioglimento della Federazione Italiana Pallacanestro, quale Associazione con personalità giuridica di diritto privato, deve avvenire secondo le disposizioni indicate dal Codice Civile in materia.

Art. 67 - Norme di attuazione

- [1] Per quanto non disciplinato dal presente Statuto varranno le norme sancite dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, deliberati dal Consiglio Federale.
- [2] Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono:
 - a) le direttive del C.O.N.I. per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - b) le norme che disciplinano le Associazioni riconosciute.

Prima norma transitoria

Il Consiglio Federale, entro il primo biennio, provvederà a legiferare in merito a quanto previsto all'art. 5 e in linea con i Principi Fondamentali del C.O.N.I.. In tal caso il Consiglio Federale è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche statutarie.

Seconda norma transitoria

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 30, commi 6-8, del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex articolo 36 bis comma 5 dello Statuto del C.O.N.I..

Norma finale

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

sommario

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE, SEDE	1
Art. 1 - Costituzione, scopi e sede	1
Art. 2 - Composizione	1
Art. 3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati	2
Art. 4 - Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.	3
Art. 5 - Vincolo sportivo	3
 TITOLO II - LE ASSEMBLEE FEDERALI	 5
Art. 6 - Le Assemblee	5
Art. 7 - Costituzione e convocazione dell'Assemblea Generale.....	5
Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Ordinaria.....	5
Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale Straordinaria.....	6
Art. 10 - Costituzione delle Assemblee Generali	6
Art. 11 - Partecipazione ed ammissione	6
Art. 12 - Determinazione dei delegati e diritto di voto delle Società.....	7
Art. 13 - Diritto di voto degli atleti e dei tecnici.....	8
Art. 14 - Poteri di rappresentanza e di delega.....	8
Art. 15 - Assemblee Territoriali.....	9
Art. 16 - Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici	9
Art. 17 - Elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici.....	10
Art. 18 - Elettorato attivo degli atleti e dei tecnici	10
Art. 19 - Commissione Verifica dei Poteri	10
Art. 20 - Commissione Scrutinio	10
 TITOLO III - LE ELEZIONI ALLE CARICHE FEDERALI	 11
Art. 21 - Eleggibilità.....	11
Art. 22 - Ineleggibilità.....	11
Art. 23 - Incompatibilità.....	12
Art. 24 - Candidature.....	12
Art. 25 - Elezione delle cariche.	13
Art. 26 - Dimissioni, impedimenti e decadenza	14
 TITOLO IV - LA STRUTTURA FEDERALE	 16
Art. 27 - Classificazione.....	16
Art. 28 - Sedi e Regolamenti degli Organi Federali a carattere nazionale.....	17
Art. 29 - Decadenza degli Organi Federali a carattere nazionale.	17
 Capo I - Gli Organi Federali Centrali.....	 17
Art. 30 - Il Presidente Federale.....	17
Art. 31 - Il Consiglio Federale.....	18

Art. 32 - Compiti del Consiglio Federale	18
Art. 33 - Il Consiglio di Presidenza	20
Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	20
Capo II - Gli Organi Federali Territoriali	21
Art. 35 - I Comitati Regionali	21
Art. 36 - I Comitati Provinciali	22
Art. 37 - I Comitati Comunali	24
Capo III - Gli Organismi Federali	24
Art. 38 - La Segreteria Federale	24
Art. 39 - I Comitati e le Commissioni esecutivi e consultivi	24
Capo IV - L'Organismo Consultivo	24
Art. 40 - La Consulta Nazionale	24
TITOLO V - LA GIUSTIZIA FEDERALE	25
Capo I - Norme generali	25
Art. 41 - Principi generali della giustizia federale	25
Art. 42 - Provvedimenti di clemenza e riabilitazione	26
Art. 43 - Vincolo di Giustizia	26
Art. 44 - Clausola compromissoria	26
Art. 45 - Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport	27
Capo II - I singoli Organi di Giustizia	27
Art. 46 - La Corte Federale	27
Art. 47 - La Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.)	28
Art. 48 - Il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.)	29
Art. 49 - La Commissione di Disciplina del Comitato Italiano Arbitri	29
Art. 50 - La Commissione di Disciplina del Minibasket	30
Art. 51 - La Commissione di Disciplina dei Procuratori	30
Art. 52 - La Procura Federale	30
Art. 53 - La Commissione Tesseramento	31
Art. 54 - La Commissione Giudicante Regionale	31
Art. 55 - Il Giudice Sportivo degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali	31
Art. 56 - Le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari	31
Capo III - I Singoli Organismi di Giustizia	31
Art. 57 - La Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.)	31
TITOLO VI - LE LEGHE DI SOCIETA'	32
Art. 58 - Le Leghe di Società Professionistiche	32
Art. 59 - Controllo sulle Società Professionistiche	32
Art. 60 - Le Leghe di Società Non Professionistiche	32

Art. 61 - Le altre Leghe di Società	32
Art. 62 - Controllo sulle Leghe di Società e sulle Associazioni riconosciute.....	33
TITOLO VII - LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	34
Art. 63 - Patrimonio	34
Art. 64 - Esercizio Finanziario	34
TITOLO VIII - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE	35
Art. 65 - Revisione e Modifiche allo Statuto	35
Art. 66 - Scioglimento della F.I.P	35
Art. 67 - Norme di attuazione	35
PRIMA NORMA TRANSITORIA	36
SECONDA NORMA TRANSITORIA	36
NORMA FINALE	36